



COMUNE DI TRENTA
PROVINCIA DI COSENZA

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 32 DEL 05.09.2014	“APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2014”.
---------------------------------------	--

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **cinque** del mese di **Settembre**, alle ore **13:35** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI
Ippolito	MORRONE	X	
Wladimiro	PARISE	X	
Giuseppe	PULICE	X	
Giovanna	PRATO	x	
Paolo	LUCANTO	X	
Massimo	GUAGLIARDI		X
Flavio	LONGO		X
TOTALE		N. 5	N. 2

Rilevata la presenza del numero legale, assume la Presidenza l'Ing. Ippolito Morrone nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Daniela Mungo.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI:5 VOTANTI : 5.

RELAZIONA il Sindaco e dà lettura della proposta di deliberazione del Responsabile Area Amministrativa/Contabile del 03.09.2014 prot. 3600.

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha disciplinato l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 decorrere dal 1° gennaio 2014;

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) verrà applicata in sostituzione della precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente, nel territorio comunale;

RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigore di TARES e, pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini del precedente prelievo sui rifiuti applicato da questo Ente (TARSU);

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva*

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti” di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*.

VERIFICATO che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere dati oggettivi che consentano l’elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che per l’applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

RILEVATO che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, fino a quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all’interscambio tra i Comuni e l’Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune;

VERIFICATO, pertanto, che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.);

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall’allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99;

ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione;

RAMMENTATO che i costi del servizio sono ripartiti sulla base delle macroclassi e delle categorie di utenza sopra specificate, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO che l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all’interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99,

relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VERIFICATO che la deliberazione che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;

EVIDENZIATO che la predetta trasmissione dovrà avvenire mediante inserimento del testo della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e tariffe dei tributi locali nonché i regolamenti delle entrate locali è fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 18/07/2014 è stato disposto il differimento al 30/09/2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli enti locali;

VISTA l'allegata tabella contenente le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche da applicare per l'anno 2014, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA l'allegata tabella contenente le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI) per le utenze non domestiche da applicare per l'anno 2014, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO l'allegato Piano Finanziario TARI anno 2014, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la deliberazione di G.C. n. 25 del 20.03.2014 ad oggetto: **“IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC – DESIGNAZIONE FUNZIONARIO PER L'ESERCIZIO DI OGNI ATTIVITA' ORGANIZZATIVA E GESTIONALE DELL'IMPOSTA” esecutiva;**

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 05.09.2014, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – TARI;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato dalla presente deliberazione si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le tariffe e il Piano Finanziario TARI per l'anno 2014;

VISTI gli atti d'ufficio;

Si apre il dibattito;

Sentiti gli interventi;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico/contabile espressa dal Responsabile area Amministrativo/Contabile ai sensi dell'art .49 D.lgs 267/2000 ss.mm.;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti sulla congruità, coerenza e attendibilità dei dati giusta nota prot. 3603 del 03.09.2014;

Presenti 5, votanti 5;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Piano Finanziario TARI anno 2014 e le tariffe della I.U.C.-TARI da applicare nell'anno 2014, come riportato negli allegati al presente atto;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;
- di pubblicare copia del presente atto sul sito web comunale – Amministrazione Trasparente.
- di trasmettere copia della presente al Responsabile Area Amministrativo/Contabile ed Ufficio Tributi per quanto di propria competenza;
- di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.